



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	119	07-07-2022
Oggetto: PIANO INDUSTRIALE DI AVVIO DI NEUTALIA SRL – AUMENTO DI CAPITALE DI ACCAM SPA E SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA ACCAM SPA IN NEUTALIA SRL – RINUNCIA AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE E CONSEGUENTE DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ACCAM S.P.A.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDÌ **SETTE** DEL MESE DI **LUGLIO** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^ª CONVOCAZIONE. PRESSO LA SALA CONSILIARE DI PALAZZO MALINVERNI

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Benetti Luca	X		13	Bonfrate Eligio		X
2	De Lea Aurora	X		14	Monti Marta		X
3	Amadei Federico	X		15	Garavaglia Paolo	X	
4	Boggiani Giuseppina	X		16	Toia Carolina		X
5	Pigni Giacomo	X		17	Laffusa Daniela		X
6	Borgio Sara	X		18	Toia Francesco		X
7	Taormina Umberto	X		19	Ciapparelli Mara		X
8	Silvestri Umberto	X		20	Grillo Gianluigi	X	
9	Sambati Valeria	X		21	Colombo Franco		X
10	Brambilla Mario	X		22	Carvelli Stefano	X	
11	Bosetti Simone	X		23	Munafò Letterio	X	
12	Pontani Anna	X		24	Brumana Franco	X	
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
				totale		18	7

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Pavan Anna	X	Bragato Guido Niccolò	X
Fedeli Lorena	X	Maffei Ilaria	X
Garbarino Alberto	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco			

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. UMBERTO SILVESTRI
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO

Deliberazione C.C. n. 119 del 07-07-2022

PIANO INDUSTRIALE DI AVVIO DI NEUTALIA SRL – AUMENTO DI CAPITALE DI ACCAM SPA E SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA ACCAM SPA IN NEUTALIA SRL – RINUNCIA AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE E CONSEGUENTE DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ACCAM S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I. Accam S.p.A. (di seguito, “Accam”) è una società pubblica attiva nel settore della termovalorizzazione dei rifiuti con produzione di energia elettrica, con capitale interamente detenuto da ventisette Comuni dell’area dell’Alto Milanese e del Basso Varesotto;
- I. Il Comune di Legnano, in particolare, detiene una partecipazione in Accam pari al 13,27% del capitale sociale;
- II. al fine di porre rimedio alla grave condizione di difficoltà finanziaria da cui era da lungo tempo afflitta e onde evitare soluzioni di continuità nello svolgimento della propria attività produttiva, consistente nella gestione, per conto e nell’interesse dei Comuni soci, dell’impianto di termovalorizzazione sito in Busto Arsizio, località Borsano (di seguito, “Termovalorizzatore”), Accam, con decisione adottata dalla relativa assemblea dei soci nella seduta del 22/03/2021, avviava un percorso finalizzato alla definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16/3/42, n. 267 (di seguito, “Legge Fallimentare”), da proporre ai propri creditori, nel rispetto delle disposizioni recate dall’art. 14 del D.Lgs. 19/08/16, n. 175, *“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”* (di seguito, “TUSPP”);
- III. alcune società pubbliche del territorio, e precisamente Agesp S.p.A., AMGA Legnano S.p.A., Cap Holding S.p.A. e Aemme Linea Ambiente S.r.l., assumevano tra loro, nel corso della primavera 2021, preliminari intese preordinate a dare vita a un’operazione societaria che consentisse di preservare l’operatività del Termovalorizzatore, culminate nella costituzione, in data 30/06/2021 avanti al notaio dott. Pietro Sormani (atto

Rep. n. 412073 / Racc. 94464), di Neutalia S.r.l. società *benefit* (di seguito, “Neutalia”);

- IV. al fine di reperire le risorse necessarie per consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di Accam e l'attuazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla precedente premessa (III), Accam stipulava con Neutalia, in data 07/07/2021, avanti il notaio dott. Pietro Sormani (atto Rep. n. 412136 / Racc. 94487), un contratto di affitto dell'azienda preposta alla gestione del Termovalorizzatore (di seguito, l’"Azienda"), comprendente anche un patto di futura vendita, sotto forma di “contratto preliminare di compravendita d'azienda”, funzionale alla successiva e definitiva cessione dell'Azienda entro il termine del 31/07/2022 (di seguito, il “Contratto d’Affitto”);
- V. la soluzione prefigurata nella precedente premessa V, che prevede dapprima l'affitto e successivamente l'acquisto dell'Azienda da parte di Neutalia, si inquadra, nel contesto delle previsioni contenute nel piano industriale della stessa Neutalia, nell'ambito di una fase preliminare denominata “di avvio”, destinata a evolvere in una successiva fase a regime, denominata “di sviluppo”;
- VI. al fine di assecondare la prospettiva evolutiva di cui alla precedente premessa VI, e quindi per rendere maggiormente agevole il passaggio da una fase di mera presa in carico della gestione del Termovalorizzatore a una successiva, maggiormente ponderata, di sviluppo strategico delle attività incluse nel compendio dell'Azienda, era presente, all'interno delle intese originariamente siglate tra i soci di Neutalia, l'impegno a formulare un piano industriale di sviluppo – attualmente in corso di elaborazione sulla scorta dei dati acquisiti nella fase di avvio – sull'esplicito assunto che la struttura dell'operazione inizialmente ipotizzata (affitto e acquisto dell'Azienda) fosse da considerare, nell'interesse stesso dei soci di Accam, come suscettibile di modifiche e interventi migliorativi;
- VII. in data 15/07/2021 veniva sottoscritto tra Accam, Neutalia, Europower S.p.A. ed Eco Eridania S.p.A. l'accordo di ristrutturazione dei debiti di Accam ex art. 182-bis della Legge Fallimentare, comprendente l'impegno

- di Neutalia all'accordo di tutti i debiti residui di Accam al momento dell'acquisto dell'Azienda (di seguito, l'“Accordo di Ristrutturazione”);
- VIII. sia nel Contratto d’Affitto che nel piano economico e finanziario di Accam allegato all’Accordo di Ristrutturazione, e in coerenza con quanto rilevato nella precedente premessa VII, si dava atto della possibilità, in capo ad Accam e Neutalia, di valutare, secondo una tempistica e un’articolazione procedurale congrua e adeguata, l’esecuzione di una operazione di fusione tra le medesime società, una volta superata la fase acuta della crisi di Accam e assicurate le condizioni che permettessero l’ordinata continuazione della gestione del Termovalorizzatore e l’efficiente erogazione dei relativi servizi;
- IX. in data 20/07/2021:
- (a) veniva pubblicato l’Accordo di Ristrutturazione nel registro delle imprese di Varese;
- (b) veniva depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio il ricorso diretto a ottenerne l’omologazione ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, unitamente a tutti i documenti previsti dall’art. 161 della Legge Fallimentare stessa;
- X. con decreto emesso in data 24/11/2021 il Tribunale di Busto Arsizio procedeva a omologare l’Accordo di Ristrutturazione, richiamando nel decreto tutta la documentazione allegata al medesimo Accordo di Ristrutturazione tra cui – inter alia – il Piano Economico Finanziario, nel quale si considerava anche la prospettata operazione di fusione di Accam in Neutalia;
- XI. Accam e Neutalia, con delibera adottata dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 26/11/2021, approvavano un progetto di fusione per incorporazione della prima società nella seconda (di seguito, “Progetto di Fusione”), da realizzarsi in applicazione del procedimento semplificato di fusione ex art. 2505 cod. civ. (*“Incorporazione di società interamente possedute”*), fondato sul verificarsi di entrambi i seguenti presupposti essenziali:

(a) ripianamento integrale delle perdite di Accam e aumento del relativo capitale che preveda:

- l'azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale con sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
- un termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei soci di Accam;
- la facoltà di Neutalia di procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in caso di mancata sottoscrizione dei soci di Accam entro il termine sopra previsto;

(b) avvenuta sottoscrizione, da parte di Neutalia, dell'intero capitale sociale di Accam;

XII. l'assemblea ordinaria dei soci di Accam, convocata in data 06/06/2022, deliberava da ultimo di non coprire la perdita della società al 31/12/2020, pari a € 6.959.280,00, e di non procedere né alla sua ricapitalizzazione né alla sua trasformazione in altro tipo societario;

Considerato che:

XIII. in data 01/06/2022 perveniva a Neutalia risposta alla richiesta di interpello (n. 904-3941/2021) presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, in merito alla disapplicazione delle disposizioni limitative al riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica (ACE), contenute nell'art. 172, c. 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22/12/86, n. 917, e ciò nell'ambito dell'operazione di fusione di cui nella precedente premessa XII;

XIV. nella risposta di cui al precedente considerato, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, ripercorse le motivazioni addotte a supporto della predetta operazione di fusione, esprimeva parere positivo in merito alla disapplicazione della norma in questione, sul presupposto però dell'intervenuto perfezionamento di quella stessa operazione di fusione, da

realizzarsi entro il 31/12/2022, manifestando, così, indirizzo senz'altro favorevole alla prospettata fusione di Accam in Neutalia;

XV. Neutalia, in data 06/06/2022, si risolveva allora a trasmettere ad Accam formale comunicazione recante conferma della propria intenzione di procedere, in luogo della soluzione inizialmente prefigurata, che prevedeva l'acquisto dell'Azienda preliminarmente affittata, come rappresentato nella precedente premessa V, al completamento dell'alternativo percorso di fusione per incorporazione, e ciò a fronte non solo di quanto già previsto dal Tribunale di Busto Arsizio in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare, ma anche in considerazione del positivo parere espresso sul punto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, in riscontro alla richiesta di interpello disapplicativo di cui nel precedente considerato XIV;

Atteso che:

XVI. Accam e Neutalia sottoscriveranno specifici accordi diretti a modificare e a conformare le intese intervenute tra di esse e con i creditori di Accam, al fine di renderle coerenti con l'operazione straordinaria prospettata, senza che ciò comporti l'assunzione di oneri aggiuntivi e/o aggravi di alcun tipo per le società in essa coinvolte;

Considerato altresì che:

XVII. alla data del 31/03/2022 Accam risulta avere registrato perdite cumulate per complessivi 8.909.621,00, tali da erodere completamente il capitale sociale, e si trova con un patrimonio netto negativo di € 4.323.543,00, come risultante da apposita situazione patrimoniale redatta e inviata da Accam al Comune di Legnano in data 29.06.2022;

XVIII. in ragione di tale situazione, il Consiglio di Amministrazione di Accam convocherà per il prossimo mese di luglio 2022 l'assemblea straordinaria dei soci di Accam stessa per deliberare ai sensi dell'art. 2447 cod. civ.;

XIX. nell'ambito dell'assemblea straordinaria di cui al precedente punto considerato XIX i Comuni soci di Accam risulteranno chiamati a decidere, alternativamente:

- (a) se assumere una delibera ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. diretta ad azzerare il capitale sociale di Accam e ad approvare un successivo aumento di capitale inscindibile con sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
- (b) se deliberare la messa in stato di liquidazione di Accam con conseguente nomina dei liquidatori;

XX. nel caso ipotizzato sub (a) alla precedente premessa XX, cioè in caso di assunzione di una delibera di ripianamento perdite e aumento di capitale, l'assemblea straordinaria di Accam dovrà altresì assegnare, ai Comuni soci di Accam, un termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione del predetto aumento di capitale;

XXI. la sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra illustrato da parte di questo Comune potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 14, c. 4, del TUSPP, secondo cui, in caso di situazioni di crisi, «non costituisce provvedimento adeguato [...] la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale»;

XXII. anche in ragione del rilievo di cui al precedente considerato XXII, la maggioranza dei Comuni soci di Accam ha già espresso, nell'ambito dell'assemblea di cui nella precedente premessa XIII, l'intenzione di non procedere in proprio al ripianamento delle perdite di Accam;

XXIII. la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Neatalia, invece, sarebbe funzionale alla prospettata operazione di fusione che trova una propria adeguata giustificazione in quanto permetterebbe ai soci di Accam, ivi incluso questo Comune, di soddisfare il fondamentale interesse di assicurare l'operatività del Termovalorizzatore senza alcun depotenziamento del servizio pubblico attualmente svolto da Neatalia a favore del territorio, al contempo garantendo la contestuale realizzazione dell'interesse pubblico alla dismissione della partecipazione detenuta nella stessa Accam, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del TUSPP, e così evitando di dare corso a una apposita e articolata

procedura di liquidazione, con conseguente contenimento di tempi, costi e rischi;

XXIV. la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Neatalia permetterebbe altresì alla stessa di realizzare in modo più incisivo il piano industriale approvato e sue successive integrazioni, garantendo risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti fondamentali per il corretto funzionamento del Termovalorizzatore con conseguenti impatti favorevoli sul territorio;

XXV. in ragione di quanto previsto nella precedente premessa XXIV, nonché di quanto contenuto nel Progetto di Fusione, su proposta del Consiglio di Amministrazione di Accam l'assemblea straordinaria è altresì chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità, per il caso di mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei Comuni soci di Accam entro il termine sopra previsto, che l'aumento di capitale possa essere sottoscritto e liberato da Neatalia mediante compensazione con il Credito Neatalia, con la precisazione che Neatalia sottoscriverà tale aumento di capitale solo ed esclusivamente nel caso in cui nessuno dei Comuni soci di Accam eserciti il proprio diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale;

Visto il parere espresso dalla Commissione 5 “Sostenibilità” in data 5 luglio 2022 acquisito agli atti;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 1 luglio 2022 allegato alla presente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

Sentita l'illustrazione della delibera in discussione dell'Assessore Garbarino....omissis...(la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

Sentiti gli interventi di alcuni consiglieri e del Sindaco....omissis...(la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

Con 13 voti favorevoli e 4 contrari (Grillo, Carvelli, Munafò, Brumana) e 1 astenuto (Amadei) espressi, mediante dispositivo elettronico, da 18 consiglieri presenti, di cui 17 votanti;

DELIBERA

1. le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo:-
2. di approvare l'operazione di ricapitalizzazione e aumento di capitale di Accam descritta nell'atto, in termini che prevedano:
 - I. l'azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale inscindibile con sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
 - II. un termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Accam nella misura più breve prevista dalla legge al riguardo;
 - III. la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione dei Comuni soci di Accam entro il termine di cui al precedente punto (II), che l'aumento di capitale venga sottoscritto e liberato da Neutralia anche mediante compensazione con crediti vantati dalla stessa Neutralia nei confronti di Accam per l'importo necessario;
3. di rinunciare, ora per allora, al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al deliberato n. 2.
4. di dare mandato al Sindaco:
 - I. di intervenire all'assemblea straordinaria di Accam che sarà convocata nel mese di luglio 2022, con facoltà di conferire delega ad altri per l'espressione del voto, secondo quanto previsto dall'art. 21, p.to 4 e ss., dello statuto di Accam;
 - II. di esprimere voto favorevole all'assunzione di una delibera in termini che prevedano:

- a) l'azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale inscindibile con sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
 - b) un termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Accam nella misura più breve prevista dalla legge al riguardo;
 - c) la possibilità che, in caso di mancata sottoscrizione dei Comuni soci di Accam entro il termine di cui alla precedente lettera b), l'aumento di capitale venga sottoscritto e liberato da Neutalia anche mediante compensazione con crediti vantati dalla stessa Neutalia nei confronti di Accam per l'importo necessario;
- III. di esprimere già in sede di assemblea straordinaria la rinuncia da parte di questo Comune al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al precedente punto II, sub a).

5. di notificare il presente atto ad Accam e Neutalia;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di rispettare le tempistiche di dare mandato al Sindaco di intervenire all'assemblea straordinaria di Accam che sarà convocata nel mese di luglio 2022, con facoltà di conferire delega ad altri per l'espressione del voto, secondo quanto previsto dall'art. 21, p.to 4 e ss., dello statuto di Accam e agli adempimenti successivi

Con 13 voti favorevoli e 4 contrari (Grillo, Carvelli, Munafò, Brumana) e 1 astenuto (Amadei) espressi, mediante dispositivo elettronico, da 18 consiglieri presenti, di cui 17 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U.E.L.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

UMBERTO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

SANDRA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino